

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5983 del 26/11/2021
Oggetto	CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA - INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI ALSENO - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. DI CUI ALLA D.D. PROVINCIALE N. 1235 DEL 27/06/2013, INERENTE LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE PRESENTI NELLA CENTRALE TERMICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6145 del 25/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno ventisei NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

OGGETTO: CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA - INSTALLAZIONE SITA IN COMUNE DI ALSENO - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. DI CUI ALLA D.D. PROVINCIALE N. 1235 DEL 27/06/2013, INERENTE LA SOSTITUZIONE DEI GENERATORI DI VAPORE PRESENTI NELLA CENTRALE TERMICA.

La Titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)"

Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*"; con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dall'01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti:

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 29.06.2010, n. 128, di modifica ed integrazione del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152, anche per quanto attiene le norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D. Lgs. n. 59 del 18.02.2005);
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti da D. Lgs. n. 59/2005";
- in particolare l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs n. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. 128/2010, anch'esso relativo alle spese istruttorie;
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la Deliberazione di G.R. 27/07/2011, n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;
- la Deliberazione di G.R. 16 marzo 2015, n. 245 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170/2015 del 21 dicembre 2015 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015" integralmente sostituita dalla delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31.10.2016;
- il Decreto Interministeriale 06 marzo 2017, n. 58 "Regolamento recante le modalita', anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonche' i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, e del 14/11/2016, prot. n. 27569 GAB recanti criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2019, n. 95 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art.5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2019;

Ricordato che:

- la società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata con D.D. n. 1235 del 27/06/2013;
- l'Autorizzazione di cui al precedente punto è stata oggetto delle successive variazioni di seguito elencate, rilasciate dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza:
 - Determinazione Dirigenziale n. 2033 del 29/10/2013 di aggiornamento dell'A.I.A. per una modifica non sostanziale relativa al quadro sinottico D3.2.6 "MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI ACQUE REFLUE";
 - Determinazione Dirigenziale n. 366 del 27/02/2014 con la quale era stata approvata la rettifica di un mero errore materiale riportato nella D.D. n. 2033/2013;
 - Determinazione Dirigenziale n. 617 del 25/03/2015 con la quale era stata approvata la modifica non sostanziale relativa all'aggiornamento degli interventi proposti nel piano di miglioramento;
 - Determinazione Dirigenziale n. 1643 del 09/09/2015 di adeguamento della scadenza dell'A.I.A. a seguito delle modifiche normative introdotte dal D. Lgs. n. 46/2014;
- l'Autorizzazione di che trattasi è stata inoltre oggetto di aggiornamento, con successive determinazioni del SAC dell'Arpae di Piacenza:
 - n. DET-AMB-2016-3538 del 26/09/2016, relativa al quadro riassuntivo dei punti di emissione convogliate e al recupero/trattamento delle scatole di seconda scelta;
 - n. DET-AMB-2017-3559 del 07/07/2017 inerente l'aggiornamento del Piano di miglioramento;
 - n. DET-AMB-2018-3012 del 15/06/2018 relativa all'emissione E10 e all'inserimento del ricambio d'aria denominato E14;
 - n. DET-AMB-2019-178 del 15/01/2019, inerente l'adeguamento delle frequenze delle visite ispettive (come riportate nel Piano di monitoraggio e controllo) ed in esecuzione alla richiamata delibera di Giunta regionale n. 2124 del 10/12/2018;

in data 22/03/2018, tramite portale IPPC- A.I.A. (prot. Arpae n. 5138 del 28/03/2016) ha avanzato istanza di modifica non sostanziale della vigente A.I.A. per una modifica all'emissione E10 e l'inserimento di un ricambio d'aria;

Considerato che la società CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA ha trasmesso, tramite portale IPPC-AIA, gli elaborati relativi alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA, pervenuta al protocollo dell'Arpae n. 154095 del 06/10/2021;

Rilevato che la modifica richiesta è relativa alla sostituzione dei due generatori di vapore Italwanson Mod. Steam Bloc STB 1200 e Mingazzini Mod. PB200 presenti nella centrale termica con due generatori Mingazzini Mod. PB150 e Mod. PB120 aventi rendimento termico superiore.

Considerato che la modifica prospettata non comporta significative interazioni con le diverse matrici ambientali, in particolare, non comporta l'avvio di nuove attività IPPC all'interno del complesso produttivo, non determina l'emissione di nuove tipologie di sostanze, non comporta l'incremento della capacità produttiva rispetto allo stato autorizzato, non si rileva la necessità di sottoporre l'istanza a verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la nota del Sac dell'Arpa di Piacenza di avvio del procedimento e di richiesta di contributo al Servizio Territoriale prot. n.160563 del 18/10/2021;

Visto, altresì, il rapporto istruttorio redatto dal Servizio Territoriale di Arpa, prot. n. 174504 del 12/11/2021 con cui vengono indicate le parti dell'allegato "Condizioni dell'AIA" che andranno aggiornate in conseguenza dell'istanza di che trattasi ed in particolare:

- paragrafo "**C2.8 Reparto 7 - Calore ed energia**" con la sostituzione della tabella riportante le caldaie;
- paragrafo "**C3.4.1 Emissioni convogliate**" riportando il riferimento ai nuovi generatori di calore;
- quadro sinottico "**D2.4. Emissioni in atmosfera**" aggiornato con riferimento ai nuovi generatori di calore;
- paragrafo "**D2.4.1 Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi Metodi di campionamento e misura**" per l'aggiornamento dei metodi di campionamento.

Considerato che tali modifiche trovano esplicitazione nell'"ALLEGATO 1" alla presente, in cui vengono riportati integralmente (con le variazioni richieste) i paragrafi "**C2.8 Reparto 7 - Calore ed energia**", "**C3.4.1 Emissioni convogliate**" e il quadro sinottico "D2.4 Emissioni in atmosfera" dell'allegato "Condizioni dell'AIA" alla determinazione sopra richiamata D.D. n. 1235 del 27/06/2013 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per poter modificare l'allegato "Condizioni dell'AIA" alla D.D. n. 1235 del 27/06/2013 sostituendo, a seguito dell'aggiornamento, le parti dell'allegato "Condizioni dell'AIA" riportate nell'allegato 1 unito alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 70/2018, 78/2020 e 96/2019 e della Determinazione Dirigenziale n. DET-2021-672 del 15/09/2021, alla sottoscritta titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la sottoscritta Responsabile del procedimento dott.ssa Claudia Salati, in riferimento al procedimento relativo alla presente provvedimento, attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di modificare l'allegato "Condizioni dell'A.I.A." alla D.D. n.D.D. n. 1235 del 27/06/2013 e s.m.i., rilasciata alla ditta CONSERVE ITALIA SOC. COOP. AGRICOLA (p.iva 00708311204) per l'installazione sita in comune di Alseno, Via Castellana 8, sostituendo paragrafi/quadro sinottico riportati nell'Allegato 1 unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale di seguito riportati:
 - paragrafo "**C2.8 Reparto 7 - Calore ed energia**" con la sostituzione della tabella riportante le caldaie;
 - paragrafo "**C3.4.1 Emissioni convogliate**" riportando il riferimento ai nuovi generatori di calore;
 - quadro sinottico "**D2.4. Emissioni in atmosfera**" aggiornato con riferimento ai nuovi generatori di calore;
 - paragrafo "**D2.4.1 Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi Metodi di**

campionamento e misura” per l'aggiornamento dei metodi di campionamento.

2. di confermare, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente determinazione, quanto già disposto nell'atto dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza n. n. 1235 del 27/06/2013 e s.m.i.;
3. di rendere noto che:
 1. copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP del Comune di Alseno, per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 2. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
 3. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
 4. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
 5. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

La Titolare dell'incarico di funzione

"Autorizzazioni complesse (PC)"

dott.ssa Claudia Salati

**Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.**

C2.8 Reparto 7 - Calore ed energia

Il reparto centrale termica è costituito da due generatori di vapore, di cui riportiamo nella tabella seguente le potenze nominali che generano il vapore utilizzato nelle utenze interne.

Generatore	Combustibile	Potenzialità MW	Kg/h Vapore
Mingazzini	metano	11,625	15000
Mingazzini	metano	8	10320

A servizio del reparto è presente un impianto demineralizzazione composto da due torri acide, una torre di decarbonatazione e una torre basica. Una volta demineralizzata, l'acqua viene degasata, attraverso un degasatore termofisico, quindi trattata con condizionante Nalco 7584 e con metabisolfito di sodio.

C3.4.1 Emissioni convogliate

Le emissioni convogliate sono riassunte di seguito:

- E1: camino per l'evacuazione dei fumi del generatore di vapore Mingazzini (M2), funzionante a gas metano;
- E2: camino per l'evacuazione dei fumi del generatore di vapore Mingazzini (M1), funzionante a gas metano.

Le manutenzioni e le prove di combustione effettuate sulle stesse sono registrate nei relativi libretti ed eseguite da personale autorizzato con cadenza annuale.

- E3, E4, E5, E6: vapore sviluppato da processi produttivi (cuocitori in reparto M4-M5-M6-M7);
- E7, E8, E9: vapore sviluppato dalle torri di raffreddamento (M8-M9-M10);
- E10: emissione proveniente dalla cappa di laboratorio e da due armadi per reagenti utilizzata saltuariamente;
- E12: emissione officina manutenzione reparto produzione proveniente da aspiratore fumi (M13)
- E13: emissione officina manutenzione reparto mais proveniente da aspiratore fumi (M14)

Nello stabilimento è presente un ricambio aria collocato nel locale deposito prodotti per la pulizia E14.

D2.4. Emissioni in atmosfera

PUNTO DI EMISSIONE N.	PROVENIENZA	PORTATA [Nm³/h]	DURATA EMISSIONE [ore/d]	T [°C]	TIPO SOSTANZA INQUINANTE	CONCENTRAZIONE INQUINANTE [mg/Nm³]	ALTEZZA CAMINO [m]	SEZIONE EMISSIONE [m²]	tipo di impianto di abbattimento *
E1	generatore di vapore Mingazzini	15000	16	190	POLVERI OSSIDI DI AZOTO OSSIDI DI ZOLFO	5 mg/Nmc 100 mg/Nmc 35 mg/Nmc	15	2,16	--
E2	generatore di vapore Mingazzini	11000	16	170	POLVERI OSSIDI DI AZOTO OSSIDI DI ZOLFO	5 mg/Nmc 100 mg/Nmc 35 mg/Nmc	15	3,33	--
E3	Cuocitore	-	16	85	vapore acqueo	-	5	0,25	--
E4	Cuocitore	-	16	85	vapore acqueo	-	5	0,25	--
E5	Cuocitore	-	16	85	vapore acqueo	-	5	0,25	--
E6	Cuocitore	-	16	85	vapore acqueo	-	5	0,25	-
E7	Torre evaporativa	-	16	50	vapore acqueo	-	6	2,01	-
E8	Torre evaporativa	-	16	50	vapore acqueo	-	6	2,01	-
E9	Torre evaporativa	-	16	50	vapore acqueo	-	6	2,01	-
E10	cappa laboratorio e armadi reagenti	700	Funzionamento saltuario	ambiente	-	-	13	0,03	-
E12	Saldatura/molatura	1800	Funzionamento saltuario	ambiente	POLVERI OSSIDI DI AZOTO MONOSSIDO DI CARBONIO	10 mg/Nmc 10 mg/Nmc 5 mg/Nmc	7	0,03	-
E13	Saldatura/molatura	1800	Funzionamento saltuario	ambiente	POLVERI OSSIDI DI AZOTO MONOSSIDO DI CARBONIO	10 mg/Nmc 10 mg/Nmc 5 mg/Nmc	7	0,03	-

* C= Ciclone; F.T.= filtro a tessuto; P.E.= Precipitatore elettrostatico; A.U.= Abbattitore ad umido, T.A.= temperatura ambiente

E14 ricambio aria collocato nel locale deposito prodotti per la pulizia portata 1580 Nm³/h

Le concentrazioni di inquinanti dalle emissioni E1, E2, sono riferite ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

Per le emissioni E1 ed E2 il Gestore dovrà preventivamente comunicare le date previste di messa in esercizio al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni

Il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovo o modificati non può superare 60 giorni.

Qualora il periodo tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto non coincidano con quella sopra indicata, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al Comune al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre monitoraggio delle emissioni effettuati in tre giorni diversi nell'arco di dieci giorni, secondo quanto fissato al punto 2.3 dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs 152/06.

D2.4.1 Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi

L'impresa esercente l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'autorizzazione, in particolare i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

Per la verifica dei valori limite di emissione fissati nella presente AIA, si ritengono idonei i metodi richiamati nella seguente tabella, o comunque metodiche ufficiali.

Parametri/inquinante	metodi indicati
portata e temperatura emissione	UNI EN ISO 16911
Polveri	UNI EN 13284-1
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	D.M. 25/08/00 all.1, analizzatori automatici
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	D.M. 25/08/00 all.1, analizzatori automatici
Monossido di carbonio	UNI EN 15058, analizzatori automatici

Incertezza delle misurazioni

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti con metodi normati e/o ufficiali devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso. Qualora l'incertezza non venisse indicata, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio. La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da ARPAE, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presente AIA. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali di conduzione dei processi produttivi e di funzionamento degli impianti, in particolare forni di cottura ed essiccatoi, oltre che di manutenzione dei presidi di abbattimento, che garantiscano il rispetto dei limiti di emissione sopra riportati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DIFFUSE

Il Gestore dell'impianto dovrà garantire modalità gestionali tali da limitare le emissioni diffuse derivanti principalmente: dagli stoccaggi e movimentazione delle materie prime, dalle operazioni di

manutenzione agli impianti, dal ciclo di depurazione delle acque reflue e dall'annesso stoccaggio dei fanghi biologici.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.